



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 37

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
28 settembre 2026**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12853 - FLAVOUR & FRAGRANCES SOLUTIONS OPPORTUNITIES-RM HOLDING/PA AROMATICS FLAVORS-AGIEFFE INTERNATIONAL-MONFIN	
<i>Provvedimento n. 32053</i>	<i>5</i>
C12854 - TAUREA BIDCO/REDUX TOPCO	
<i>Provvedimento n. 32054</i>	<i>8</i>
C12855 - GRIGOLIN HOLDING-PERSONE FISICHE/PRE SYSTEM	
<i>Provvedimento n. 32055</i>	<i>11</i>
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	15
PS13022 - BRAUN EPILATORE - CLAIM SUI RISULTATI	
<i>Provvedimento n. 32056</i>	<i>15</i>
VARIE	24
MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	
<i>Provvedimento n. 32057</i>	<i>24</i>

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12853 - FLAVOUR & FRAGRANCES SOLUTIONS OPPORTUNITIES-RM HOLDING/PA AROMATICS FLAVORS-AGIEFFE INTERNATIONAL-MONFIN
Provvedimento n. 32053

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 settembre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalle società Flavour & Fragrances Solutions Opportunities S.à r.l. e RM Holding S.r.l. in data 21 agosto 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Flavour & Fragrances Solutions Opportunities S.à r.l. (di seguito, "LuxHoldCo2") è una società di investimento estera indirettamente controllata da alcuni fondi e/o veicoli d'investimento a loro volta controllati da Investindustrial S.A. (di seguito, "Investindustrial" e, insieme a tutte le imprese associate, "Gruppo Investindustrial").

Il Gruppo Investindustrial, il cui portafoglio è focalizzato su quattro aree di investimento (industria manifatturiera, consumo, salute e servizi), ha realizzato nel 2025 un fatturato pari a circa [10-20]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [6-7] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.

2. RM Holding S.r.l. (di seguito, "RM Holding"; C.F. 14800770969) è un veicolo di investimento il cui capitale sociale è interamente detenuto da una persona fisica.

3. PA Aromatics Flavors S.r.l. (di seguito, "PA Flavors"; C.F. 02229590183), Agieffe International S.r.l. (di seguito, "Agieffe"; C.F. 03397030960), Monfin S.r.l. (di seguito, "Monfin"; C.F. 02477070185) sono società riconducibili al Gruppo PA (di seguito, "Gruppo PA" o "Target"), attualmente controllato da quattro persone fisiche e attivo nella realizzazione, produzione e commercializzazione di aromi, fragranze, estratti naturali e oli essenziali destinati a diversi settori industriali.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Il Gruppo PA, nel 2025, ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato pari a circa [36-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo congiunto del Gruppo PA da parte del Gruppo Investindustrial e RM Holding.

5. In particolare, sebbene a esito dell'Operazione il gruppo Investindustrial acquisirà la maggioranza del capitale sociale di Gruppo PA, i patti parasociali stipulati tra le Parti prevedono che: (i) RM Holding avrà il diritto di nominare propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e le decisioni relative alle principali materie strategiche – tra cui, in particolare, l'approvazione e la modifica del *business plan* e del *budget* del Gruppo PA – non possano essere assunte dal consiglio di amministrazione senza il voto favorevole di almeno un amministratore designato da RM Holding.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato rilevante

7. In considerazione delle attività del Gruppo PA, l'Operazione interessa il settore delle essenze e degli aromi. Tali prodotti sono ottenuti tramite formulazione, partendo da sostanze chimiche organiche e oli eterei, e vengono utilizzati come sostanze intermedie nel ciclo di lavorazione di svariati prodotti industriali, quali i profumi, i cosmetici, i prodotti alimentari, le bevande, i trasformati plastici e i detersivi.

8. Convenzionalmente, le essenze e gli aromi vengono suddivisi in cinque classi di prodotto, legate ai differenti settori di utilizzo: essenze per prodotti alcolici per profumeria, essenze per cosmetica, essenze per utilizzo tecnico, aromi dolci e aromi aromatici. La sostituibilità delle essenze e degli aromi dal lato della domanda è limitata, anche se molti formulati che vengono utilizzati in differenti settori industriali sono molto simili fra loro dal punto di vista chimico. Sotto il profilo dell'offerta, esiste spesso la possibilità di servire più di un settore di utilizzo con il medesimo impianto.

9. Tuttavia, ai fini dell'analisi dell'Operazione non è necessario definire i mercati rilevanti del prodotto e geografico, in quanto, in ragione dell'assenza di sovrapposizioni tra le attività delle Parti, anche adottando una definizione più restrittiva, la sua valutazione non cambierebbe.

Gli effetti dell'Operazione

10. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, in quanto non vi è alcuna significativa sovrapposizione orizzontale o legame di tipo verticale tra le attività delle Parti e, peraltro, la quota di mercato del Gruppo PA è ben al di sotto del [5-10%] nel settore delle essenze e degli aromi.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

C12854 - TAUREA BIDCO/REDUX TOPCO*Provvedimento n. 32054***L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 settembre 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Taurea BidCo LLC in data 21 agosto 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Taurea Bidco LLC (di seguito, "Taurea" o "Acquirente Diretto") è una società estera a responsabilità limitata indirettamente controllata da alcuni fondi e/o veicoli di investimento controllati da Goldman Sachs Asset Management, L.P. (di seguito, "GSAM"), società indirettamente detenuta da The Goldman Sachs Group, Inc. (di seguito, "Goldman Sachs").

Goldman Sachs è una società globale attiva nei settori dell'investment *banking* che fornisce una vasta gamma di servizi finanziari a una base clienti ampia e diversificata che comprende società, istituzioni finanziarie, governi e privati.

Goldman Sachs, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [70-80]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [9-10] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [595-700] milioni di euro in Italia.

2. Redux Topco Inc (di seguito, "Target") è una società estera che opera nel settore della fornitura di imballaggi in plastica a rendere per il trasporto.

La Target è attualmente interamente controllata da Redux Global Holdco, L.P., a sua volta controllata da fondi di investimento, veicoli e/o conti consigliati da Apax Partners LLP e gestiti da Apax IX GP Co. Limited. In Italia, la Target opera esclusivamente tramite Tosca Italy S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza (MB).

La Target, nel 2025, ha realizzato un fatturato pari a circa [100-595] milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [100-595] milioni nell'Unione europea e circa [100-595] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo sulla Target da parte di Goldman Sachs.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. In particolare, l'Operazione sarà attuata mediante una fusione tra la Target e una società interamente detenuta dall'Acquirente Diretto, Taurea Merger Sub, Inc., a seguito della quale l'Acquirente Diretto deterrà il 100% delle azioni della Target. Pertanto, Goldman Sachs, per il tramite di GSAM in qualità di gestore degli investimenti, acquisirà indirettamente il controllo esclusivo sulla Target.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato rilevante

6. In considerazione delle attività della Target, l'Operazione interessa il mercato della fornitura di imballaggi in plastica a rendere per il trasporto. Secondo i precedenti comunitari¹, è possibile individuare *prima facie* il mercato della fornitura di imballaggi in plastica a rendere per il trasporto, che potrebbe essere ulteriormente segmentato per tipologie di prodotto – (i) contenitori impilabili; (ii) contenitori impilabili e annidabili; (iii) pallet; (iv) vassoi per bottiglie e (v) sistemi di stoccaggio per piccoli componenti – nonché in base al settore di attività dei clienti.

7. In ogni caso, ai fini dell'analisi dell'Operazione non è necessario definire i mercati rilevanti del prodotto e geografico, in quanto, in ragione dell'assenza di sovrapposizioni tra le attività delle Parti, anche adottando una definizione più restrittiva, la sua valutazione non cambierebbe.

Gli effetti dell'Operazione

8. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, in quanto non dà luogo ad alcuna sovrapposizione orizzontale né solleva criticità di natura verticale tra Target e le imprese riconducibili a Goldman Sachs.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

¹ Cfr. Decisioni della Commissione europea M.1813 - *Industri Kapital (Nordkem)/Dyno* del 12 luglio 2000; M.8795 - *Brookfield/Schoeller Industries/Schoeller Allibert* del 15 marzo 2018.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

C12855 - GRIGOLIN HOLDING-PERSONE FISICHE/PRE SYSTEM*Provvedimento n. 32055*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 settembre 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Grigolin Holding S.r.l., pervenuta in data 26 agosto 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Grigolin Holding S.r.l. (C.F. 01901920163; di seguito, "Grigolin"), è la *holding* a capo del Gruppo Grigolin che opera nel settore delle costruzioni e dell'edilizia ed è attivo lungo l'intera filiera produttiva, dalla progettazione alla produzione e commercializzazione di materiali per costruzioni, fino alla messa in opera dei relativi prodotti e soluzioni. In particolare, il gruppo è presente nei comparti dei materiali da costruzione, del calcestruzzo, degli inerti, del cemento e delle soluzioni integrate per il settore edilizio. Nel 2025, il fatturato consolidato realizzato da Grigolin è stato di [700-800]* milioni di euro a livello globale, di cui circa [700-800] milioni di euro realizzati nell'Unione europea e circa [700-800] milioni di euro realizzati in Italia.

2. Pre System S.p.A. (C.F. 02001710306; di seguito, "Pre System" o "Target"), è una società attiva in Italia nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento alla progettazione, produzione e commercializzazione di manufatti e strutture prefabbricate in calcestruzzo, nonché alla realizzazione di edifici e complessi edilizi "chiavi in mano". In particolare, Pre System, anche mediante la società da essa interamente controllata Mozzo Prefabbricati S.r.l. (di seguito, "Mozzo"), opera nella produzione di prefabbricati per uso industriale e commerciale, nonché nella realizzazione di edifici e opere infrastrutturali, incluse opere pubbliche, urbanizzazioni, opere stradali e strutture in cemento armato.

Il capitale sociale di Pre System, attualmente soggetta a *shifting majorities*, è interamente detenuto da quattro persone fisiche (di seguito, collettivamente, "Venditori"). Nel 2025, il fatturato consolidato di Pre System è stato di [60-70] milioni di euro, interamente realizzato nell'Unione europea, di cui circa [60-70] milioni di euro realizzati in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione notificata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Grigolin e di tre persone fisiche attuali soci di Pre System (di seguito, "Azionisti B"), del controllo congiunto di Pre System e, indirettamente, di Mozzo.
4. In particolare, all'esito dell'Operazione, il capitale sociale di Pre System sarà detenuto per l'80% da Grigolin e per il residuo 20% dagli Azionisti B.
5. Pre System sarà amministrata, almeno fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2029, da un Consiglio di Amministrazione composto da due amministratori designati da Grigolin e due nominati dagli Azionisti B¹.
6. Il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto da un presidente nominato da Grigolin, il quale disporrà del voto doppio nell'ambito delle deliberazioni, a eccezione di quelle relative talune materie strategiche per la cui approvazione è richiesta la presenza e il voto favorevole di entrambi i consiglieri nominati dagli Azionisti B (approvazione del *budget* e del *business plan*, "*acquisizioni e cessioni di partecipazioni sociali o di aziende o rami d'azienda e joint venture e operazioni similari*", nonché la decisione "*di lasciare i maggiori mercati geografici in cui la società opera attualmente*").

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di una impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore 595 milioni e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 36 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

8. In considerazione delle attività svolte dalle Parti, l'Operazione riguarda i seguenti mercati: (i) produzione e commercializzazione di prefabbricati in calcestruzzo e cemento armato per uso non residenziale; (ii) produzione e vendita di calcestruzzo; (iii) produzione e vendita di cemento.
9. Per quanto riguarda il mercato *sub (i)*, secondo la prassi dell'Autorità², sotto il profilo merceologico esso comprende la progettazione, produzione e vendita di strutture prefabbricate, la cui domanda promana da una clientela di tipo non residenziale caratterizzata da esigenze specifiche (attività commerciali, industriali, infrastrutturali, di logistica, viabilità e parcheggio). Nelle strutture prefabbricate rientra una gamma omogenea di prodotti (ad esempio, elementi quali pilastri, travi,

¹ Si precisa che, successivamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2029, in caso di acquisizione del controllo esclusivo di Grigolin su Pre System, tale cambio del controllo dovrà essere notificato, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 287/1990.

² Cfr. C8077 – RDB / Prefabbricati Cividini, provvedimento n. 16187 del 23 novembre 2006, in Bollettino n. 47/2006; C11282 – Alias / RDB, provvedimento n. 22926 del 26 ottobre 2011, in Bollettino n. 43/2011.

travicelli, banchine spartitraffico) a base cemento o calcestruzzo, la cui realizzazione richiede impianti e conoscenze specifiche.

10. Dal punto di vista geografico, gli elevati costi di trasporto e la numerosa presenza di operatori attivi in aree dal raggio non superiore ai 200 Km, inducono a ritenere che, in prima approssimazione, siano distinguibili alcune macroaree interne al suolo italiano, individuabili come Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud-Isole³.

11. Quanto al mercato *sub (ii)*, sotto il profilo merceologico si osserva che, secondo i precedenti dell'Autorità⁴, esso rappresenta un mercato distinto e unico a prescindere dalle tipologie di calcestruzzo e degli impianti usati (mobili o fissi).

12. Dal punto di vista geografico, il mercato ha una dimensione locale in ragione della limitata trasportabilità e facile deperibilità del prodotto, dovuta a tempi di solidificazione piuttosto brevi. A tal fine, nei precedenti dell'Autorità, il mercato è definito come un'area geografica delimitata da un'isodistanza di 30 km intorno a ciascuno stabilimento di produzione⁵.

13. Per quanto riguarda, infine, il mercato *sub (iii)*, sotto il profilo merceologico si osserva che la domanda è costituita principalmente dai produttori di calcestruzzo e dall'industria delle costruzioni che utilizza il cemento come legante idraulico.

14. Per quel che riguarda l'estensione geografica, secondo la prassi dell'Autorità, in ragione dei costi di trasporto, i mercati sono in via di principio delimitati da un raggio di percorrenza stradale pari a circa 250 km, aventi come centro ciascun impianto produttivo⁶.

15. Ai fini dell'Operazione non appare, comunque, necessario procedere a una più puntuale delimitazione dei mercati, dei prodotti e geografici, poiché essa non porterebbe comunque a una diversa valutazione degli effetti concorrenziali dell'Operazione.

Effetti dell'Operazione

16. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, sia dal punto di vista orizzontale – posto che le relative sovrapposizioni si realizzano esclusivamente nel mercato *sub (i)* della produzione e commercializzazione di prefabbricati in calcestruzzo e cemento armato per uso non residenziale – che verticale – in ragione della presenza della sola Grigolin nei mercati *(ii)* della produzione e vendita di calcestruzzo e *(iii)* della produzione e vendita di cemento.

17. In particolare, quanto al mercato *sub (i)*, la Target è attiva con due stabilimenti situati rispettivamente a Sedigliano (UD) e Zevio (VR). Nell'ambito delle due *catchment area* che possono individuarsi secondo la definizione geografica del mercato come sopra individuata, il Gruppo Grigolin è attivo con cinque stabilimenti produttivi.

18. Ciò posto, le sovrapposizioni orizzontali si realizzano nelle *catchment area* di Sedigliano (UD) e Zevio (VR), danno luogo a quote *post-merger* rispettivamente pari a circa il [10-15%] e [15-20%], con incrementi imputabili alla *target* pari al [1-5%] e al [1-5%].

³ Cfr. *ibidem*.

⁴ Cfr. C12615 – *Alpacem Cementi Italia / Ramo di azienda di Buzzi Unicem*, provvedimento n. 31297 del 23 luglio 2024, in Bollettino n. 32/2024.

⁵ Cfr. *ibidem*.

⁶ Cfr. *ibidem*.

19. Peraltro, in tale mercato sono attivi numerosi e qualificati concorrenti, quali Isocell Precompressi S.p.A., Baraclit S.p.A., MC Prefabbricati S.p.A., Martini Prefabbricati S.p.A., Moretti S.r.l. e Martini Prefabbricati S.r.l..

20. Nel mercato *sub (ii)*, come detto, è attivo esclusivamente il Gruppo Grigolin con quote di mercato, in ciascuna catchment area considerata, quasi sempre inferiori al 20% e, comunque, mai superiori al 30%. Nel mercato *sub (iii)* è parimenti attivo soltanto il Gruppo Grigolin, con quote ampiamente inferiori al 10%.

21. Alla luce delle contenute quote di mercato delle Parti, possono escludersi significativi effetti di natura verticale in quanto la nuova entità non avrebbe né gli incentivi, né la capacità a precludere i concorrenti, sia con riferimento agli sbocchi, che con riferimento agli approvvigionamenti.

22. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di significative sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS13022 - BRAUN EPILATORE - CLAIM SUI RISULTATI

Provvedimento n. 32056

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione dell'11 febbraio 2026¹, con cui è stato avviato il procedimento PS13022 nei confronti della società Procter & Gamble S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 27 marzo 2026², con la quale la società Procter & Gamble S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata in data 2 aprile 2026³ e 29 maggio 2026⁴;

VISTA la propria decisione del 26 maggio 2026⁵ con la quale è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento al 6 novembre 2026, in considerazione della necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dal Professionista;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Procter & Gamble S.r.l. (C.F./ P.I. 05858891004), in qualità di professionista (di seguito anche "Società", "Professionista", "P&G"), ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, è attiva nella commercializzazione di una vasta gamma di prodotti per la cura della persona, della casa e della salute, inclusi prodotti elettrici ed elettronici.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la condotta del Professionista consistente nella diffusione, nella fase promozionale, di informazioni potenzialmente ingannevoli e omissive circa l'efficacia e la durata

¹ Cfr. Doc. n. 6

² Cfr. Doc. n. 13

³ Cfr. Doc. n. 14

⁴ Cfr. Doc. n. 19

⁵ Cfr. Doc. n. 18

dei risultati d'uso dell'epilatore a luce pulsata Braun Skin i-expert, nonché riguardo ai possibili rischi ed effetti collaterali connessi all'utilizzo del dispositivo.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

3. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 11 febbraio 2026⁶, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio PS13022 a Procter & Gamble S.r.l.
4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata una richiesta di informazioni al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento.
5. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 17 febbraio 2026⁷ a seguito dell'istanza presentata in data 16 febbraio 2026⁸.
6. In data 13 marzo 2026⁹ il Professionista ha depositato la propria memoria difensiva e contestualmente ha fornito risposta alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento.
7. In data 27 marzo 2026¹⁰, il Professionista ha presentato una proposta di impegni, integrata in data 2 aprile 2026¹¹ e 29 maggio 2026¹², ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento. In data 4 maggio 2026¹³ il Professionista aveva presentato istanza di proroga del termine per il deposito della versione integrata degli Impegni, che con comunicazione del 5 maggio 2026¹⁴ era stata accolta, fissando il termine al 29 maggio 2026.
8. In data 9 luglio 2026¹⁵, è stata comunicata alla Parte la chiusura della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento.
9. In data 13 luglio 2026¹⁶, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento, che è pervenuto in data 7 agosto 2026¹⁷.

⁶ Cfr. Doc. n. 6

⁷ Cfr. Doc. n. 10

⁸ Cfr. Doc. n. 8

⁹ Cfr. Doc. n. 12

¹⁰ Cfr. Doc. n. 13

¹¹ Cfr. Doc. n. 14

¹² Cfr. Doc. n. 19

¹³ Cfr. Doc. n. 16

¹⁴ Cfr. Doc. n. 17

¹⁵ Cfr. Doc. n. 20

¹⁶ Cfr. Doc. nn. 23 e 24

¹⁷ Cfr. Doc. n. 25

III.2. Le evidenze acquisite e gli impegni del Professionista

10. Il presente procedimento, secondo la prospettazione dell'avvio, verte sulla diffusione di messaggi promozionali potenzialmente ingannevoli/omissivi relativi all'epilatore Skin i-expert. Tali messaggi sono stati diffusi, a partire dal mese di marzo 2024, data di immissione sul mercato italiano del prodotto, tramite vari canali di comunicazione, quali spot televisivi e video online, pagina web dedicata al prodotto <https://it.braun.com/it-it/female-hair-removal/silk-expert-pro-ipl/skin-i-expert-ipl> (di seguito anche il Sito), *social media* (soprattutto tramite *influencer*), materiali nei punti vendita e cartellonistica stradale.

11. I *claim*, oggetto di avvio dell'istruttoria, erano:

- "Goditi due anni libera da peli e dalla depilazione"; "Goditi la libertà di due anni di pelle liscia";
- "riduzione del 94% dei peli anche dopo due anni"; "Ottieni due anni di pelle liscia", evidenziando anche con "Risultati visibili dalla 1° seduta" e garantendo un'"epilazione sempre sicura".

12. L'efficacia del trattamento era indicata come variabile ("da persona a persona" in base alla tipologia di pelle), e gli effetti erano raggiungibili solo "seguendo il programma consigliato".

13. Con comunicazione pervenuta in data 27 marzo 2026¹⁸, successivamente integrata in data 2 aprile 2026¹⁹ e 29 maggio 2026²⁰, il Professionista ha presentato la seguente proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento:

Impegno n. 1 - Modifica dei *claim* incentrati sulla libertà dai peli per 2 anni

Il Professionista si impegna a sostituire i *claim*, oggetto dell'avvio dell'istruttoria, quali:

- "Goditi due anni libera dai peli e dalla depilazione!";
- "2 anni di pelle liscia";
- "2 anni liberi dalla depilazione?";
- "Goditi la libertà di due anni di pelle liscia";
- "Ottieni due anni di pelle liscia" con il seguente "**Nuovo claim**":
- "(Goditi un')epilazione a lunga durata, comodamente da casa*", a cui verrà abbinato il seguente disclaimer: "*Verifica regimi d'uso, compatibilità con colore di pelle e peli, avvertenze e controindicazioni su [...]" (Cfr. Fig. 1). Tale dicitura opererà un rinvio – tramite *link* o *QR Code* – alla pagina dedicata alla "Depilazione femminile | Braun IT", pubblicata sul sito web del prodotto, laddove il link sia direttamente cliccabile dal consumatore, in modo da consentirgli di essere immediatamente reindirizzato al contenuto della pagina web. Laddove, invece, il *link* non sia cliccabile (ad es. materiali per il punto vendita, spot TV), sarà reso disponibile un *QR Code*.

In merito ai contenuti della nuova campagna promozionale il Professionista, a titolo esemplificativo, ha fornito i *layout*, gli *animatic* o gli *storyboard* dei nuovi materiali che andranno a sostituire quelli precedenti all'avvio istruttorio (Cfr. allegato al provvedimento).

¹⁸ Cfr. Doc. n. 13

¹⁹ Cfr. Doc. n. 14

²⁰ Cfr. Doc. n. 19

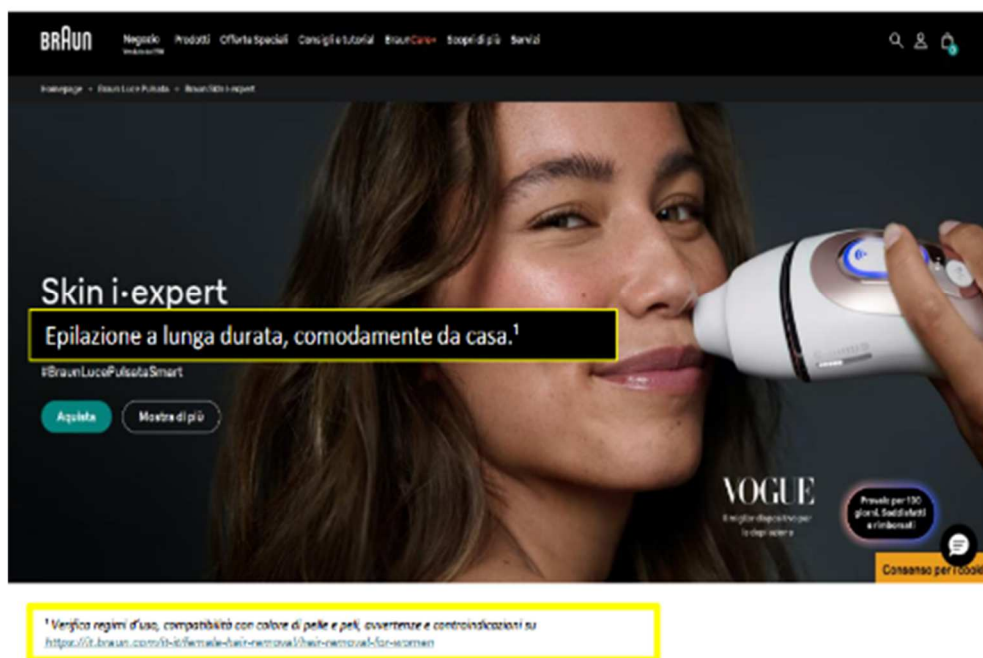


Fig. 1: Esempio del Nuovo Claim

Impegno n. 2 – rinuncia ed eliminazione del claim “Riduzione del 94% dei peli anche dopo 2 anni”

Il Professionista rinuncia e si impegna ad eliminare il claim “Riduzione del 94% dei peli anche dopo 2 anni”.

Impegno n. 3 – rinuncia ed eliminazione del claim “epilazione sempre sicura”

Il Professionista rinuncia e si impegna ad eliminare il claim “epilazione sempre sicura”.

Impegno n. 4 – rinuncia ed eliminazione del claim “risultati visibili dalla 1° seduta”

Il Professionista rinuncia e si impegna ad eliminare il claim “risultati visibili dalla 1° seduta”.

Impegno n. 5 – Inserimento di un riferimento a “avvertenze e controindicazioni” e predisposizione di pagine informative dedicate accessibili tramite link e/o QR code

Il Professionista si impegna a chiarire, nella nuova campagna promozionale e in ogni materiale pubblicitario relativo al prodotto, che Braun Skin i-expert è una tecnologia non adatta a tutti e che occorre esaminare le avvertenze e le controindicazioni relative all’uso del prodotto. Nella comunicazione del Professionista verrà posta enfasi sull’opportunità di verificare la compatibilità del tono della propria pelle e del colore dei propri peli, così come di esaminare le avvertenze e le controindicazioni, inserendo il Nuovo Disclaimer (in presenza del Nuovo Claim) e/o altra modalità grafica di rinvio ad una pagina informativa dedicata. A tale fine, verrà realizzata dal Professionista una *landing page* informativa dedicata ai consumatori italiani, facilmente accessibile tramite *QR code* sempre attivo (Cfr. Fig. 2) o link – a seconda del *touchpoint* di provenienza. Tale pagina conterrà:

- a) informazioni dettagliate sulla tecnologia IPL;

b) guida nella verifica della compatibilità del proprio tono della pelle e del colore dei peli rispetto a tale tecnologia;

c) informazioni di carattere generale sull'utilizzo di un dispositivo a luce pulsata e sui possibili regimi di trattamento compatibili con il prodotto, nonché sulle avvertenze e controindicazioni e su altri aspetti rilevanti.

A titolo esclusivamente esemplificativo è stato presentato un possibile *layout* della nuova campagna promozionale con QR code:



Fig. 2: Esempio di QR Code

Impegno n. 6 - Modifica della natura della garanzia “100 giorni di garanzia sul rimborso”

Il Professionista si impegna a prolungare di 6 mesi la validità della sua iniziativa “100 giorni di garanzia sul rimborso”, attualmente valida dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, fino al 31 dicembre 2026, con l’obiettivo di fornire ai consumatori una ulteriore e maggiore tutela in caso di acquisto del prodotto, senza vincoli di sorta.

Impegno n. 7 - Lancio campagna educational

Il Professionista si impegna a lanciare una campagna di sensibilizzazione a favore dei consumatori sull’uso della tecnologia IPL e, in particolare, sull’uso del Prodotto (di seguito, “Campagna Educational IPL”), la cui promozione potrà essere effettuata attraverso i canali *social* di P&G.

III.3. Tempistica di attuazione degli Impegni

14. Gli impegni sopra descritti saranno attuati secondo differenti tempistiche necessarie per dare attuazione a ciascuna misura, non superando ciascuna di esse il termine massimo di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il Professionista si impegna ad attuare **entro quattro (4) settimane** dalla data di ricezione dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni le seguenti misure:

- la **revisione e diffusione dei contenuti digitali** della Campagna (spot, video shoppable, video distribuiti online, affissioni, contenuti di *influencer*) come descritti nel formulario ripresentato (Impegni nn. I, II, III e IV);

- la **creazione della pagina informativa associata ad un hyperlink o ad un QR code**, volta a fornire ulteriori informazioni e dettagli ai consumatori, incluse le avvertenze e le controindicazioni nell'uso del Prodotto (Impegno n. V);
- la **proroga della garanzia "100 giorni di garanzia sul rimborso" per ulteriori sei mesi** (Impegno n. VI);
- il **lancio della Campagna Educational IPL** (Impegno n. VII).

Con specifico riferimento ai contenuti degli influencer, la tempistica di attuazione dell'impegno coincide con l'invio del *brief* agli *influencer* che P&G avrà ingaggiato alla data della ricezione del provvedimento di accettazione degli Impegni. Il *brief* contiene le istruzioni necessarie per la produzione di contenuti promozionali sul prodotto. Per la diffusione di contenuti in linea con tale *brief* sono necessari periodi di esecuzione più lunghi, che dipendono sia dai tempi tecnici necessari a tali soggetti per la produzione dei propri contenuti sia, soprattutto, dai termini pattuiti nei singoli contratti in essere tra P&G e ciascun *influencer*. In ogni caso, sulla base della pianificazione attualmente prevista, la diffusione della Campagna tramite gli influencer è programmata tra settembre e dicembre 2026.

Entro il medesimo termine di quattro (4) settimane dalla data di ricezione dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni, inoltre, il Professionista si impegna a rimuovere i materiali pubblicitari digitali che riportano i *claim* in contestazione, tra cui:

- **i post e i video** e, in generale, ogni contenuto contenente i *claim* in contestazione presente **sui profili social di P&G, inclusi quelli pubblicati sui marketplace Amazon e MediaWorld;**
- **i post e i video** e, in generale, ogni contenuto contenente i *claim* in contestazione **dai profili social degli influencer** che sono stati ingaggiati da P&G per la promozione del Prodotto durante il periodo in contestazione.

Per la pubblicazione del nuovo contenuto del sito web, versione italiana del sito accessibile da ogni parte del mondo in cui il prodotto è commercializzato, il Professionista si impegna a dare esecuzione agli Impegni **entro un (1) mese dalla ricezione del provvedimento** di accoglimento degli Impegni da parte dell'Autorità.

Il Professionista si impegna a rimuovere dai punti vendita i materiali in contestazione e a distribuire quelli nuovi realizzati in conformità ai presenti Impegni, entro **120 (centoventi) giorni dalla ricezione del provvedimento** di accoglimento degli Impegni da parte dell'Autorità. I materiali per il punto vendita devono essere fisicamente progettati nella versione definitiva, stampati e distribuiti capillarmente, con tempi tecnici di produzione grafica, stampa e logistica non comprimibili, essendo dislocati presso una molteplicità di rivenditori terzi (GDO, catene di elettronica, negozi specializzati) su tutto il territorio nazionale e, tra l'altro, la sostituzione di tali materiali richiede la collaborazione attiva dei singoli *retailer*. Il Professionista si impegna, altresì, a procedere al ritiro fisico dei materiali contenenti i *claim* in contestazione presso i singoli punti vendita, operazione che richiede un ulteriore coordinamento logistico con ciascun rivenditore.

15. Una volta completata l'attuazione degli Impegni, il Professionista si impegna a trasmettere all'Autorità una relazione dettagliata attestante l'integrale adempimento degli Impegni assunti.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata veicolata tramite TV e video *online*, sito *web* e *social media*, in data 13 luglio 2026²¹ è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

17. Con delibera n. 208/26/CONS del 29 luglio 2026 pervenuta in data 7 agosto 2026²², la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere, limitando le proprie valutazioni all'attitudine degli specifici mezzi di comunicazione, utilizzati per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

18. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che *“con riferimento al caso di specie, i mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al servizio offerto dalla Società, risultano idonei a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate”* ha ritenuto che *“nel caso di specie televisione e Internet siano strumenti di comunicazione idonei a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità.”*

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

19. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista, valutata la loro ammissibilità alla luce delle circostanze del caso di specie, siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata nella comunicazione di avvio del 17 febbraio 2026. Su di un piano generale, si osserva che le misure proposte tengono conto di tutti i profili, oggetto dell'istruttoria, e appaiono risolutive, offrendo una maggior chiarezza e completezza delle informazioni circa l'efficacia e la durata dei risultati d'uso del prodotto, nonché riguardo ai possibili rischi ed effetti collaterali connessi all'utilizzo del dispositivo.

20. In particolare, con l'Impegno n. 1, il Professionista si impegna ad eliminare, nei *claim* promozionali di Braun Silk i-expert, il riferimento alla tempistica di 2 anni di efficacia del trattamento (*“2 anni di pelle liscia” o “2 anni liberi dalla depilazione”*), utilizzando una formulazione che fa riferimento solo ad un'epilazione a lunga durata. Inoltre, il Nuovo Claim (*“Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa*”*) è abbinato ad un nuovo *disclaimer* con varie avvertenze e controindicazioni (Nuovo Disclaimer, *“*Verifica regimi d'uso, compatibilità con colore di pelle e peli, avvertenze e controindicazioni su [...]”*).

21. Questa soluzione costituisce una modifica significativa del paradigma della campagna promozionale di Braun Skin i-expert, in quanto il dispositivo viene promosso come un sistema di epilazione a lunga durata senza alcun riferimento specifico ai tempi di trattamento richiesti e alla durata dei risultati. Tale *claim*, pur mantenendo ancora un'enfasi sull'efficacia dei risultati, appare più veritiero, e soprattutto rinuncia alla promessa di efficacia per 2 anni.

²¹ Cfr. Docc. nn. 23 e 24

²² Cfr. Doc. n. 25

22. Il Nuovo Disclaimer fornisce informazioni al consumatore circa la necessità di verificare i regimi di trattamento, la compatibilità della pelle e del colore dei peli, le avvertenze e le controindicazioni sulle pagine informative *online* che verranno realizzate da P&G. Tale soluzione rimuove il profilo rilevato nei precedenti *claim* incentrati sulla libertà dai peli per due anni.

23. Inoltre, attraverso gli impegni nn. 2, 3 e 4 con la rimozione, nelle campagne promozionali del Prodotto, dei *claim* contestati, quali “*Riduzione del 94% dei peli anche dopo 2 anni*”, “*epilazione sempre sicura*” e “*risultati visibili dalla 1° seduta*”, vengono eliminati altri elementi informativi, oggetto di istruttoria.

24. Infine, la proposta di Impegni risulta rafforzata attraverso le ulteriori misure proposte. Gli Impegni nn. 5, 6 e 7 costituiscono un “*quid pluris*” della proposta del Professionista che si impegna:

- a) a garantire la presenza del riferimento alle “*avvertenze e controindicazioni*” nella nuova campagna promozionale, in ogni materiale pubblicitario relativo al Prodotto, predisponendo pagine informative dedicate accessibili tramite *link* e/o *QR code*;
- b) a prolungare di 6 mesi l’iniziativa dei 100 giorni di garanzia per ottenere il rimborso dell’importo versato per l’acquisto del prodotto in caso di restituzione, al fine di tutelare i consumatori in relazione all’acquisto del prodotto;
- c) ad effettuare il lancio di una campagna di sensibilizzazione sulla tecnologia a luce pulsata e sull’uso del prodotto (“Campagna Educational IPL”), finalizzata a promuovere una più ampia consapevolezza nei consumatori circa le caratteristiche intrinseche della tecnologia IPL, le relative avvertenze e le possibili controindicazioni, nonché per favorire l’individuazione dei soggetti ai quali tale tecnologia è destinata.

In particolare, gli Impegni nn. 5 e 6 appaiono misure integrative concrete a completamento della proposta.

25. Alla luce delle suesposte considerazioni, e dei termini per la loro attuazione, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Procter & Gamble S.r.l., nei termini sopra indicati, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Procter & Gamble S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Procter & Gamble S.r.l. gli impegni dalla stessa presentati, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Procter & Gamble S.r.l., con una relazione dettagliata, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni, alle rispettive scadenze, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

VARIE

MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n. 32057

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2026;

VISTA la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e, in particolare, l'articolo 10, comma 6, che consente all'Autorità di deliberare le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, deliberato dall'Autorità nella propria adunanza del 9 luglio 2024, n. 31295, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità, Edizione Speciale del 5 agosto 2024, Supplemento al n. 31;

CONSIDERATO di dover apportare alcune modifiche all'attuale Regolamento al fine di rendere l'assetto organizzativo maggiormente rispondente al perseguimento delle finalità istituzionali, attraverso una più efficiente distribuzione delle competenze organizzative e funzionali;

CONSIDERATA l'opportunità di modificare l'attuale collocazione del Dipartimento Affari legali, prevedendo che esso sia posto alle dirette dipendenze del Collegio;

RITENUTO pertanto di dover modificare l'articolo 12, comma 15, concernente il Dipartimento Affari Legali come segue: *“15. Il Dipartimento affari legali è posto alle dirette dipendenze del Collegio e si articola in Direzione affari giuridici, garanzie procedurali e contenzioso e Direzione studi giuridici e analisi della legislazione”*; conseguentemente anche il successivo comma 16 è così modificato: *“La Direzione affari giuridici, garanzie procedurali e contenzioso svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico inerenti all'attività dell'Autorità, fornisce assistenza al Collegio, presta supporto giuridico alle diverse unità organizzative, con particolare riguardo alle garanzie procedurali, esprime pareri su specifiche questioni. La Direzione comprende l'Ufficio contenzioso, individuato come Ufficio Legale dell'Autorità, disciplinato specificamente con apposito Regolamento, che segue il contenzioso, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli avvocati del libero foro a cui è affidata la rappresentanza processuale dell'Autorità”*;

CONSIDERATO di dover tenere conto di tale modifica anche con riguardo all'articolo 4 del Regolamento – Capo di Gabinetto, relativamente alle Unità organizzative su cui lo stesso sovrintende, nonché della necessità di modificare l'articolazione delle altre Unità organizzative che dipendono dal Capo di Gabinetto, prevedendo che la *Direzione rapporti internazionali e con l'Unione europea* è posta alle dipendenze del Segretario generale e la *Direzione sicurezza informatica* è collocata nel Dipartimento servizi informativi e digitalizzazione;

RITENUTO pertanto di dover modificare l'articolo 12, comma 28, del Regolamento, concernente la *Direzione rapporti internazionali e con l'Unione europea*, che corrisponde al comma 29 nel nuovo Regolamento, disponendo, per coerenza con la nuova collocazione nell'organigramma, la seguente formulazione: *“29. La Direzione rapporti internazionali e con l'Unione europea è posta alle*

dipendenze del Segretario generale. Essa cura, in raccordo con le direzioni settoriali dei dipartimenti per la concorrenza e dei dipartimenti per la tutela del consumatore, le relazioni con la Commissione europea, le altre istituzioni comunitarie e tutti gli organismi internazionali e assicura la necessaria cooperazione e informativa nei casi di applicazione decentrata della normativa comunitaria. Essa coadiuva il Collegio in tutte le attività di rappresentanza internazionale”;

RITENUTO inoltre di dover modificare l’articolo 12, comma 21, del Regolamento, come segue: “21. Il Dipartimento servizi informativi, digitalizzazione e sicurezza informatica si articola nella Direzione risorse informative e ispezioni informatiche, nella Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici e nella Direzione Sicurezza Informatica”, conseguentemente dopo l’attuale comma 23 è spostato l’attuale comma 31 del Regolamento stesso, che indica le competenze della Direzione e che nel contenuto non subisce modifiche. La nuova denominazione del Dipartimento è stata inserita anche nell’articolo 12, comma 4, del Regolamento;

RITENUTO infine di dover modificare l’articolo 4 del Regolamento, relativo al Capo di Gabinetto come segue, al fine di tenere conto delle modifiche sopra apportate: “1. Il Capo di Gabinetto è proposto dal Presidente e nominato dal Collegio tra soggetti appartenenti ai ruoli dell'Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell'avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica e può, a richiesta, essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al Capo di Gabinetto spetta un'indennità stabilita con delibera del Collegio. L'incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Capo di Gabinetto sovrintende alla Direzione rapporti istituzionali, relazioni esterne, comunicazione e stampa, all'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico, alla Direzione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e all'Ufficio ricerche, affari parlamentari e biblioteca. Promuove, su indicazione del Presidente, la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, su tematiche di interesse dell'Autorità. Inoltre, svolge attività di supporto e verifica sulla Relazione Annuale e sulle Audizioni del Presidente e revisiona gli atti sottoposti alla firma del Presidente. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Presidente; può partecipare, ove richiesto, alle riunioni dell'Autorità”.

CONSIDERATO che in data 1° settembre 2026 sono state trasmesse alle Organizzazioni Sindacali le suddette modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, approvate in via preliminare, per il previsto parere;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali e visti i pareri pervenuti in data 14 e 15 settembre 2026;

RITENUTO di approvare in via definitiva le modifiche all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 12, commi 4, 15, 16, 21, 28, 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con decorrenza dalla data odierna;

SU PROPOSTA del Presidente;

DELIBERA

di approvare le modifiche all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 12, commi 4, 15, 16, 21, 28, 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente al testo consolidato, come di seguito allegato, con decorrenza dalla data odierna.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Articolo 1 - Definizioni

1. Nel presente regolamento:
 - l'espressione "legge n. 287/90" indica la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
 - l'espressione "decreto legislativo n. 145/07" indica il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante norme in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
 - l'espressione "decreto legislativo n. 146/07" indica il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante norme in materia di pratiche commerciali scorrette;
 - l'espressione "legge n. 215/04" indica la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi,
 - l'espressione "decreto legislativo n. 206/05" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
 - l'espressione "Testo Unico" indica il Testo Unico Consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicato sul Bollettino - edizione speciale - supplemento al n. 11/2022 del 20 marzo 2022;
 - l'espressione "Autorità" indica l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità. L'espressione "Componenti" indica i membri dell'Autorità.

TITOLO I L'AUTORITÀ

Articolo 2 - Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione del Presidente o dei Componenti

1. Nella prima riunione, il Presidente e i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 287/90.
2. Ove il Presidente o un Componente incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 287/90, l'Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate dall'Autorità con l'astensione dell'interessato.
4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa i Presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Componente per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Articolo 3 - Il Presidente

1. Il Presidente convoca le riunioni dell'Autorità, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni della stessa.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Autorità. È responsabile dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali, che cura e mantiene, attraverso apposito ufficio, in conformità alle deliberazioni dell'Autorità.

Articolo 4 - Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto è proposto dal Presidente e nominato dal Collegio tra soggetti appartenenti ai ruoli dell'Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell'avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica e può, a richiesta, essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al Capo di Gabinetto spetta un'indennità stabilita con delibera del Collegio. L'incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Capo di Gabinetto sovrintende alla Direzione rapporti istituzionali, relazioni esterne, comunicazione e stampa, all'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico, alla Direzione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e all'Ufficio ricerche, affari parlamentari e biblioteca. Promuove, su indicazione del Presidente, la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, su tematiche di interesse dell'Autorità. Inoltre, svolge attività di supporto e verifica sulla Relazione Annuale e sulle Audizioni del Presidente e revisiona gli atti sottoposti alla firma del Presidente. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Presidente; può partecipare, ove richiesto, alle riunioni dell'Autorità.

2. Su proposta del Presidente, il Collegio può nominare un Vice Capo di Gabinetto, con funzioni vicarie del Capo di Gabinetto, scelto tra i soggetti appartenenti ai ruoli dell'Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell'avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica e può, a richiesta, essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al Vice Capo di Gabinetto spetta un'indennità stabilita con delibera del Collegio. L'incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente.

Articolo 4-bis - Segreterie del Presidente, dei Componenti e del Capo di Gabinetto

1. La Segreteria del Presidente svolge compiti di supporto tecnico all'attività istituzionale del Presidente, in particolare con riferimento alla rappresentanza esterna dell'istituzione e al raccordo con il resto della struttura. Il Presidente può nominare un Capo staff informandone il Collegio, con mansioni di coordinamento della Segreteria, scelto tra i dipendenti dell'Autorità ovvero tra il personale esterno all'Autorità, in possesso di idonei requisiti, da assumere con apposito contratto a tempo determinato secondo le norme di diritto privato. Ove si tratti di personale esterno all'Autorità, il contratto, la cui durata non può superare la cessazione del mandato del Presidente, è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 bis, 39 e 47 del Testo Unico.

2. La Segreteria di ciascun Componente è composta fino ad un numero di cinque unità tra assistenti e addetti. Le loro funzioni sono stabilite dal Componente stesso.

3. La Segreteria del Capo di Gabinetto è composta fino ad un numero di quattro unità tra assistenti e addetti. Le loro funzioni sono stabilite dal Capo di Gabinetto stesso.

4. Gli assistenti e gli addetti alle Segreterie del Presidente, dei Componenti e del Capo di Gabinetto sono scelti tra i dipendenti dell'Autorità ovvero tra il personale estraneo all'Autorità, in possesso di idonei requisiti, da assumere con apposito contratto a tempo determinato secondo le norme di diritto privato. L'incarico è disposto dal Segretario Generale su indicazione del Presidente, del Componente o del Capo di Gabinetto. Ove si tratti di personale estraneo all'Autorità, il contratto, la cui durata non può superare la cessazione del mandato del Presidente, del Componente o del Capo di Gabinetto, è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 39 e 47 del Testo Unico.

5. Il Presidente può nominare un Portavoce, informandone il Collegio, assunto con apposito contratto a tempo determinato secondo le norme di diritto privato, che opera avvalendosi anche della collaborazione della Direzione rapporti istituzionali, relazioni esterne, comunicazioni e stampa, della quale può assumere la responsabilità. L'incarico cessa allo scadere del mandato del Presidente.

Articolo 5 - Convocazione e ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce nella sua sede in Roma. È ammessa mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni dell'Autorità sono di norma settimanali e sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno fissato dal

Presidente non oltre il secondo giorno che precede la riunione stessa. Ciascun Componente ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno ed ha il diritto di chiedere, indicandone le ragioni, la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Qualora la richiesta provenga dalla maggioranza dei Componenti, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e l'adunanza è convocata.

3. L'ordine del giorno, di cui al comma 2, attiene a questioni relativamente alle quali la documentazione è stata trasmessa dagli Uffici contestualmente al Presidente, ai Componenti e al Segretario Generale non meno di cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Gli eventuali aggiornamenti della predetta documentazione devono essere trasmessi non oltre il secondo giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

Articolo 6 - Riunioni dell'Autorità

1. Per la validità delle riunioni dell'Autorità è necessaria la presenza del Presidente e di un Componente, ovvero di due Componenti.

2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

3. È consentita la partecipazione a distanza alle Riunioni dell'Autorità mediante teleconferenza. In tal caso devono essere assicurate:

- a) la possibilità per ciascuno dei Componenti di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso;
- b) la contestualità dell'esame e della deliberazione.

4. Salvo che non sia altrimenti disposto dall'Autorità, il Segretario Generale assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Autorità.

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, l'Autorità invita a partecipare alla riunione il Vice Segretario Generale designato a sostituirlo.

Articolo 7 - Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del Componente che ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'art. 3, comma 2.

2. Il voto è sempre palese.

3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 8 - Verbale delle riunioni

1. Il Segretario Generale cura la redazione del verbale della riunione dal quale dovranno risultare i nomi dei presenti, l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione, le conclusioni e il risultato di queste. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri Componenti, cura la redazione del verbale il Componente più giovane di nomina.
2. Il Presidente ed i Componenti possono fare inserire dichiarazioni a verbale nel corso della riunione.
3. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente ed ai Componenti almeno cinque giorni prima della riunione nel corso della quale viene approvato, non oltre tre settimane dopo la riunione cui si riferisce.
4. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai Componenti presenti alla riunione e dal Segretario, sono raccolti e conservati dalla Direzione segreteria e coordinamento.

Articolo 9 - Missioni del Presidente e dei Componenti

1. Al Presidente e ai Componenti che si recano in missione spetta esclusivamente il rimborso delle spese. Lo stesso trattamento spetta nel caso di non residenza a Roma.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEGLI UFFICI

Articolo 10 - Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione

1. Salva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da norme di legge e di regolamento, spettano all'Autorità l'indirizzo e il controllo dell'attività amministrativa. L'attuazione dell'indirizzo e la gestione amministrativa competono al Segretario Generale.
2. L'Autorità, periodicamente e comunque all'inizio di ogni anno finanziario, stabilisce nel Piano della Performance gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione.
2. bis L'Autorità, su proposta del Presidente, può nominare un Consigliere con mansioni di supporto e diretta collaborazione alle funzioni di indirizzo e controllo dell'attività amministrativa di cui al comma 1, e alle attività di cui al comma 2. L'incarico non comporta esercizio di poteri dirigenziali o gestionali e può essere conferito a dipendenti dell'Autorità o, previa verifica dell'insussistenza di risorse interne, a dipendenti delle pubbliche amministrazioni (collocati in fuori ruolo o aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di provenienza) o a soggetti esterni anche in quiescenza, nel rispetto delle norme di legge applicabili,

che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione o dalle concrete esperienze di lavoro maturate.

Qualora l'incarico venga conferito a soggetti esterni, il rapporto di collaborazione è regolato da apposito contratto di diritto privato. La durata del contratto e il compenso da assegnare all'incaricato sono stabiliti con delibera dell'Autorità.

Il compenso è determinato nel rispetto della compatibilità finanziaria ed è parametrato alla specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione o dalle concrete esperienze di lavoro maturate.

3. Dell'attività amministrativa e della gestione è responsabile esclusivamente il Segretario Generale.

4. L'Autorità, tramite il Capo di Gabinetto, pone in essere idonei strumenti di controllo strategico e di verifica sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

Articolo II - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale proposto per la nomina dal Presidente al Ministro dello Sviluppo Economico, può essere scelto tra i dirigenti dell'Autorità o dello Stato, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, e può, a richiesta, essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Sovrintende al funzionamento degli uffici, al fine di assicurarne il buon andamento, e ne risponde al Presidente. Assicura ai Componenti dell'Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

2. A tal fine, il Segretario Generale:

- a) coordina l'attività degli uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazione da trasmettere all'Autorità, controllando e valutando, anche avvalendosi del Vice Segretario Generale, l'attività dei dirigenti;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;
- c) salvo che non sia altrimenti disposto dall'Autorità, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Autorità stessa e provvede alla verbalizzazione delle sedute;
- d) vigila sull'osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
- e) provvede alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati nel Regolamento concernente l'autonomia contabile dell'Autorità e nelle delibere dell'Autorità.

3. Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario Generale è coadiuvato fino a tre Vice Segretari Generali, di cui uno con funzioni vicarie. I Vice Segretari Generali e il Vice Segretario Generale con funzioni vicarie sono scelti dall'Autorità, con apposita delibera, su proposta del Segretario Generale, preferibilmente tra i dirigenti di livello più elevato.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, lo sostituisce un Vice Segretario Generale delegato dal Segretario Generale.

Articolo 12 - Struttura dell'Autorità

1. La struttura dell'Autorità, con la ripartizione dei compiti tra unità organizzative, è stabilita con deliberazione dell'Autorità, su proposta del Presidente, in ragione delle esigenze funzionali dell'Istituzione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo l'Autorità può istituire un proprio ufficio nella città di Milano cui possono essere affidati compiti di informazione alle istituzioni locali, alle imprese e ai consumatori, nonché funzioni di supporto all'attività istituzionale.

3. La struttura dell'Autorità è articolata in dipartimenti, direzioni e uffici oltre a comprendere il Chief economist e l'Organismo di valutazione e controllo strategico.

- I dipartimenti sono strutture dirigenziali articolati in direzioni e uffici.
- Le direzioni sono strutture dirigenziali che possono essere coordinate da un dipartimento e articolate in uffici.

- Gli uffici sono articolazione di direzioni, oppure strutture autonome.

4. I dipartimenti sono nove:

- Dipartimento per la concorrenza - 1;
- Dipartimento per la concorrenza - 2;
- Dipartimento per la tutela del consumatore - 1;
- Dipartimento per la tutela del consumatore - 2;
- Dipartimento *compliance*;
- Dipartimento affari legali;
- Dipartimento analisi economiche e di mercato;
- Dipartimento servizi informativi, digitalizzazione e sicurezza informatica;
- Dipartimento amministrazione.

5. Il Dipartimento per la concorrenza - 1 è articolato nelle seguenti direzioni, le cui rispettive specifiche competenze sono indicate in allegato al presente regolamento (all. 1):

- Direzione cartelli, leniency, whistleblowing;
- Direzione piattaforme digitali e comunicazioni;
- Direzione concessioni e servizi pubblici locali.

6. Il Dipartimento per la concorrenza - 2 è articolato nelle seguenti direzioni, le cui rispettive specifiche competenze sono indicate in allegato al presente regolamento (all. 1):

- Direzione trasporti, energia e ambiente;
- Direzione manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico e distribuzione commerciale;
- Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport.

7. Le direzioni di concorrenza svolgono attività d'indagine e di analisi delle condotte restrittive della concorrenza, delle concentrazioni tra imprese e relativamente all'applicazione della disciplina in materia di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché attività inerente la formulazione di segnalazioni e pareri. Le stesse direzioni provvedono, a tal fine, coordinandosi con la Direzione per

i rapporti internazionali e con l'Unione europea, alle attività di rappresentanza presso i comitati consultivi previsti dai regolamenti di applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza e collaborano in materia di aiuti di stato con la Commissione europea e con il Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio.

8. Il Dipartimento per la tutela del consumatore -1 è articolato nelle seguenti direzioni, le cui rispettive specifiche competenze sono indicate in allegato al presente regolamento (all. 2):

- Direzione trasporti, energia e ambiente;
- Direzione piattaforme digitali e comunicazioni.

9. Il Dipartimento per la tutela del consumatore - 2 è articolato nelle seguenti direzioni, le cui rispettive specifiche competenze sono indicate in allegato al presente regolamento (all. 2):

- Direzione manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico e distribuzione commerciale;
- Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport.

10. Le direzioni curano la trattazione delle questioni relative alle pratiche commerciali scorrette e alle violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti (decreto legislativo n. 206/05), alla pubblicità ingannevole e comparativa (decreto legislativo n. 145/07), alle clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori (art. 37-bis del decreto legislativo n. 206/05), al divieto di discriminazione (artt. 29 e 30 del decreto legislativo n. 59/10), al Regolamento (UE) n. 260 del 14 marzo 2012 (artt.9-11) relativo ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, al decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (art. 10 e segg.) - convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 (pubblicità parassitaria). Esse provvedono agli adempimenti connessi ai relativi procedimenti e, in quest'ambito, curano i rapporti con gli organismi che esercitano competenze analoghe. Quando richiesto ai fini della conduzione dei procedimenti, esse mantengono i necessari contatti con le istituzioni comunitarie, in questo caso in raccordo con la Direzione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea.

11. I Dipartimenti per la tutela del consumatore, attraverso il *call center*, svolgono le attività di prima informazione e supporto al pubblico, funzionali all'esercizio delle competenze ad essa demandate, fornendo assistenza qualificata al pubblico, orientamento ai consumatori sulle modalità di segnalazione di pratiche commerciali potenzialmente scorrette e informazioni ai segnalanti.

12. Il Dipartimento *compliance* si articola nella Direzione rating di legalità e nella Direzione conflitto di interessi.

13. La Direzione rating di legalità svolge le funzioni assegnate dal decreto legge 1/2012 (Art. 5 *ter* - Rating di legalità delle imprese) modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 62/2012, segnala al Parlamento le modifiche normative necessarie a promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, anche in rapporto alla tutela dei consumatori. La Direzione elabora, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale.

14. La Direzione conflitto di interessi svolge le funzioni assegnate dalla legge n. 215/04 e, in particolare: svolge attività di indagine e di analisi ai fini dell'accertamento delle situazioni di incompatibilità e della sussistenza del conflitto di interessi; cura la raccolta delle dichiarazioni relative ai dati patrimoniali; mantiene i rapporti con altre amministrazioni pubbliche, al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa affidati; segue, per quanto connesso alle proprie attribuzioni, l'attività normativa e regolamentare in cui siano coinvolti titolari delle cariche di governo.

15. Il Dipartimento affari legali è posto alle dirette dipendenze del Collegio e si articola in Direzione affari giuridici, garanzie procedurali e contenzioso e Direzione studi giuridici e analisi della legislazione.

16. La Direzione affari giuridici, garanzie procedurali e contenzioso svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico inerenti all'attività dell'Autorità, fornisce assistenza al Collegio, presta supporto giuridico alle diverse unità organizzative, con particolare riguardo alle garanzie procedurali, esprime pareri su specifiche questioni. La Direzione comprende l'Ufficio contenzioso, individuato come Ufficio legale dell'Autorità, disciplinato specificamente con apposito regolamento, che segue il contenzioso e che mantiene i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli avvocati del libero foro a cui è affidata la rappresentanza processuale dell'Autorità.

17. La Direzione studi giuridici e analisi della legislazione svolge attività di ricerca, predispone studi giuridici su tematiche di interesse istituzionale e, in collaborazione con le altre unità organizzative, cura i lavori preparatori per la relazione annuale in Parlamento. Studia l'evoluzione del quadro normativo per i settori di interesse dell'Autorità e svolge l'attività di monitoraggio degli esiti degli interventi di segnalazione e consultivi sugli atti normativi primari e secondari. Promuove la partecipazione dell'Autorità al dibattito scientifico in ambito accademico e istituzionale.

18. Il Dipartimento analisi economiche e di mercato si articola nel Chief economist e nella Direzione indagini conoscitive e di mercato.

19. Il Chief economist, dotato di una struttura di supporto, nel cui ambito è istituita la Unità Data Science, collabora all'attività istruttoria, su indicazione del Segretario Generale anche previa richiesta dei Capi dipartimento per la concorrenza e per la tutela del consumatore o delle singole direzioni istruttorie, curando l'approfondimento dell'analisi economica dei casi e l'implementazione di metodologie generali di analisi delle situazioni di mercato. Il Chief economist, inoltre, svolge attività di analisi e valutazione della qualità degli interventi dell'Autorità in materia di tutela della concorrenza tramite verifiche ex post delle analisi impiegate nei casi di maggior rilievo.

20. La Direzione indagini conoscitive e di mercato svolge indagini conoscitive di natura generale con il supporto dei dipartimenti di concorrenza e tutela del consumatore. La Direzione svolge altresì indagini di mercato nell'ambito delle attività dei dipartimenti nelle fasi pre-istruttoria e istruttoria. La Direzione svolge inoltre attività di valutazione degli effetti complessivi degli interventi dell'Autorità in materia di tutela e promozione della concorrenza e di tutela del consumatore in un determinato arco temporale. La Direzione cura, in collaborazione con le altre unità organizzative e in raccordo con la Direzione studi e analisi della legislazione, i lavori preparatori per la segnalazione al Governo ai fini della presentazione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 47 l. 99/2009).

21. Il Dipartimento servizi informativi, digitalizzazione e sicurezza informatica si articola nella Direzione risorse informative e ispezioni informatiche, nella Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici e nella Direzione sicurezza informatica.

22. La Direzione risorse informative e ispezioni informatiche cura l'analisi, lo sviluppo e la realizzazione di prodotti applicativi, di archivi documentali e basi dati informatiche funzionali alla digitalizzazione, alla gestione dei processi istituzionali e delle risorse; cura la realizzazione del sito *internet* dell'Autorità; garantisce l'erogazione dei servizi informatici e di telecomunicazione, attraverso lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'Autorità e la relativa

assistenza agli utenti; fornisce assistenza alle direzioni competenti nello svolgimento delle ispezioni informatiche e degli adempimenti a queste connessi o funzionali.

23. La Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici gestisce il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale. Trasmette l'originale delle denunce e delle segnalazioni alle unità organizzative. Cura la notifica dei provvedimenti alle parti interessate; provvede all'organizzazione e alla gestione dell'archivio dei procedimenti conclusi. La Direzione cura inoltre le analisi statistiche dei dati necessari per lo svolgimento dell'attività delle unità organizzative e il supporto nella relativa elaborazione; gestisce le basi dati informatiche dell'Autorità, in raccordo con dipartimenti, direzioni e uffici; cura la gestione e aggiornamento del sito *internet* dell'Autorità e la pubblicazione del Bollettino settimanale dell'Autorità, in raccordo con la Direzione rapporti istituzionali, relazioni esterne, comunicazioni e stampa.

24. La Direzione sicurezza informatica cura gli adempimenti necessari alla protezione dell'integrità dei sistemi informativi dell'Autorità. A tale scopo la direzione provvede alla definizione e al coordinamento delle relative attività tecniche, anche con riferimento agli *standard* in materia di sicurezza, nonché alla gestione delle piattaforme *software* per la valutazione dei livelli di sicurezza dei sistemi informativi. Provvede, inoltre, alla predisposizione del Piano annuale per il contenimento del rischio informatico, sulla base della preventiva analisi del quadro ordinamentale, delle risorse finanziarie disponibili, dei fabbisogni e del contesto operativo delle unità organizzative e dell'Autorità. La Direzione ha infine il compito di coordinare le attività di rilevazione e contrasto in caso di attacchi o abusi informatici.

25. Il Dipartimento amministrazione si articola nella Direzione bilancio, autofinanziamento e personale e Direzione acquisti, contratti e affari generali.

26. La Direzione bilancio, autofinanziamento e personale cura la predisposizione dei documenti di bilancio, effettua il riscontro sulle operazioni di bilancio e di spesa con funzioni di verifica contabile. Svolge, con l'eventuale supporto delle altre unità organizzative competenti, tutte le attività connesse al finanziamento dell'Autorità, nonché alla riscossione delle sanzioni. Provvede al reclutamento del personale, al suo trattamento giuridico, economico e previdenziale ed all'applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro. Provvede, inoltre, al trattamento economico e previdenziale del Presidente, dei Componenti e del Capo di Gabinetto. Rileva i fabbisogni di formazione ed aggiornamento professionale, provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali e all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative. Essa si articola nell'Ufficio bilancio e autofinanziamento, nell'Ufficio amministrazione economica e previdenziale del personale e nell'Ufficio gestione e formazione del personale.

27. La Direzione acquisti, contratti e affari generali provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità. Essa si articola nell'Ufficio acquisti e contratti e nell'Ufficio affari generali e gestione immobile.

28. La Direzione rapporti istituzionali, relazioni esterne, comunicazioni e stampa coadiuva direttamente il Presidente di cui cura i rapporti esterni e assiste il Presidente e i Componenti nella preparazione degli interventi in occasioni pubbliche. Cura inoltre l'immagine e la rappresentanza esterna dell'Autorità presso le Istituzioni e presso il pubblico e l'organizzazione degli eventi a rilevanza esterna, nel rispetto delle strategie e delle politiche istituzionali e in relazione funzionale

con la Direzione rapporti internazionali e con l'Unione europea. Il responsabile può essere un dirigente dell'Autorità o un giornalista professionista.

29. La Direzione rapporti internazionali e con l'Unione europea è posta alle dipendenze del Segretario generale. Essa cura, in raccordo con le direzioni settoriali dei dipartimenti per la concorrenza e dei dipartimenti per la tutela del consumatore, le relazioni con la Commissione europea, le altre istituzioni comunitarie e tutti gli organismi internazionali e assicura la necessaria cooperazione e informativa nei casi di applicazione decentrata della normativa comunitaria. Essa coadiuva il Collegio in tutte le attività di rappresentanza internazionale.

30. L'Organismo di valutazione e controllo strategico verifica e valuta l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e ne promuove il miglioramento. Esso svolge, inoltre, l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità. Nelle sue funzioni effettua monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al Collegio, valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Il responsabile può essere scelto fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorità ovvero fra soggetti esterni con esperienza, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico —amministrativo.

31. La Direzione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza cura, coordina e controlla l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione e in tema di trasparenza delle informazioni non procedimentali da pubblicare. In particolare, cura la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; cura la raccolta delle informazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasparenza e ne controlla la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"; verifica e assicura la regolare attuazione delle procedure connesse all'accesso civico; predispone la relazione annuale sull'attività svolta. La Direzione può disporre di risorse proprie oppure avvalersi della collaborazione di altre unità organizzative previamente individuate dal Segretario Generale. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è responsabile della Direzione.

32. L'Ufficio ricerche, affari parlamentari e biblioteca cura la raccolta dei testi e progetti normativi e delle decisioni giurisprudenziali di interesse per l'Autorità, di carattere nazionale, comunitario e internazionale, assicurando l'informativa dell'Autorità stessa; segue i lavori parlamentari, assicurando l'informativa sulle iniziative legislative di rilievo per l'Autorità; provvede all'organizzazione e alla gestione della Biblioteca; cura la pubblicazione dei documenti dell'Autorità; garantisce l'informazione sulle attività istituzionali nei confronti dell'esterno (ad eccezione di quella rivolta agli organi di informazione).

33. La Direzione segreteria e coordinamento fornisce supporto al Segretario Generale per gli adempimenti legati all'attuazione dell'indirizzo, alla verifica della completezza degli atti, dei documenti e delle proposte di deliberazione da trasmettere al Collegio e alla gestione amministrativa. Cura gli adempimenti necessari per le riunioni dell'Autorità e provvede alla tenuta dei verbali e delle delibere, curandone la conservazione. L'ufficio svolge inoltre le attività dirette ad assicurare il

coordinamento tra le unità organizzative al fine di assicurare l'uniformità e l'omogeneità dei relativi atti.

34. L'Autorità con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, sentite le Organizzazioni Sindacali, può istituire strutture di missione delegate a specifici progetti aventi carattere trasversale. Le strutture di missione vengono costituite per periodi di tempo definiti, in relazione al progetto loro affidato.

Articolo 13 - Responsabili di unità organizzative

1. La responsabilità di dipartimenti, direzioni e uffici è attribuita con delibera dell'Autorità su proposta del Segretario Generale e sentito il Capo di Gabinetto per le unità organizzative sulle quali sovrintende.
2. La responsabilità di dipartimenti è attribuita preferibilmente a dirigenti di livello più elevato.
3. La responsabilità di direzioni è di norma attribuita ai dipendenti con la qualifica di dirigente, salvo l'affidamento a funzionari di provata esperienza, per specifiche e motivate esigenze organizzative.
4. La responsabilità di uffici è di norma attribuita ai dipendenti con qualifica di funzionario, salvo l'affidamento a dipendenti con la qualifica di dirigente, per specifiche e motivate esigenze organizzative.
5. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa ha la responsabilità del funzionamento della struttura a cui è preposto, della quale programma, dirige e controlla l'attività.
6. I Capi dipartimento svolgono funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo rispetto alle attività delle unità organizzative attribuite alla loro competenza. Dispongono gli spostamenti del personale assegnato al Dipartimento, tenendo conto delle esigenze organizzative, anche temporanee.
7. I Responsabili delle direzioni che costituiscono articolazione dei dipartimenti rispondono al rispettivo Capo dipartimento dell'andamento complessivo dell'unità organizzativa cui sono preposti.
8. I Responsabili di uffici che costituiscono articolazione di direzione rispondono al Direttore della stessa dell'andamento dell'unità organizzativa cui sono preposti.
9. Il responsabile della unità organizzativa:
 - a) riserva a sé stesso o assegna ad altro dipendente la responsabilità di ciascun procedimento;
 - b) sovrintende ai procedimenti di competenza della unità organizzativa, ne segue costantemente lo sviluppo e ne assicura la conformità agli orientamenti dell'Autorità.
10. Il responsabile dell'unità organizzativa partecipa alla valutazione del personale secondo le apposite procedure e propone le iniziative volte alla formazione del personale, concorrendo altresì al loro adempimento.
11. In caso di protratta assenza o di impedimento del responsabile dell'unità organizzativa, l'Autorità attribuisce, su proposta del Segretario Generale e sentito il Capo di Gabinetto per le Unità organizzative su cui sovrintende, la responsabilità della stessa ad altro dipendente della carriera direttiva della stessa unità organizzativa o al responsabile di altra unità organizzativa. In casi eccezionali, la responsabilità può essere affidata al Segretario Generale.

12. Salvo esigenze organizzative oggetto di specifica motivazione e salva l'attribuzione degli incarichi di Vice Segretario Generale, l'Autorità attribuisce gli incarichi di responsabilità di dipartimenti, direzioni ed uffici a seguito di specifica procedura di selezione comparativa e delle successive manifestazioni di interesse dei dipendenti, stabilendo previamente, con delibera, i requisiti richiesti per gli incarichi ed eventualmente il numero minimo e/o massimo di posizioni per le quali è possibile manifestare il proprio interesse, fermo restando che la proposta del Segretario Generale di cui al comma 1 può avere ad oggetto l'attribuzione di incarichi anche a dirigenti e funzionari che non abbiano manifestato interesse per quello specifico incarico.

Articolo 14 - Assegnazione del personale

1. Il Segretario Generale assegna il personale alle unità organizzative, sentiti i rispettivi responsabili e i dipendenti interessati, sulla base delle esigenze risultanti dai programmi di lavoro predisposti dai responsabili, e ne informa l'Autorità. I movimenti di personale riguardanti le unità organizzative su cui sovrintende il Capo di Gabinetto sono con lo stesso concordate.

Articolo 15 - Controlli interni

1. Il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile si svolge secondo la disciplina prevista dagli articoli del Regolamento concernente l'autonomia contabile dell'Autorità.

2. Il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, è affidato al Segretario Generale, che si avvale a tal fine delle unità organizzative dell'Autorità ovvero promuove la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni previa delibera dell'Autorità laddove l'intervento degli esperti esterni sia a titolo oneroso. Il Segretario Generale informa periodicamente l'Autorità dell'andamento del controllo di gestione, dandone notizia, per quanto di ragione, al collegio dei revisori.

3. L'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità, è affidata al Capo di Gabinetto che si avvale a tal fine dell'Organismo di cui all'art. 12. Valgono, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'Organismo riferisce all'Autorità, sulla base delle indicazioni del Capo di Gabinetto, almeno semestralmente.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un magistrato della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti dei quali uno è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e l'altro è

scelto tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'avvocatura dello Stato, tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari o tra alti dirigenti dello Stato.

Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con deliberazione dell'Autorità; durano in carica quattro anni e non possono essere confermati più di una volta.

2. Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria con particolare riguardo alle procedure contrattuali e formula le proprie osservazioni. Svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;

b) esprime in apposita relazione parere sul progetto di bilancio preventivo nonché sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Articolo 17 - Norme applicabili ai procedimenti

1. Gli atti, le fasi, le garanzie, i poteri istruttori relativi ai procedimenti in materia di intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni, nonché alle indagini conoscitive di cui alla legge n. 287/90, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, nonché dalle delibere dell'Autorità n. 16218 del 14 dicembre 2006, n. 16472 del 15 febbraio 2007 (come modificata dalla delibera n. 24219 del 31 gennaio 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31 luglio 2013) e n. 23863 del 6 settembre 2012.

2. I procedimenti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui al decreto legislativo n. 145/07, quelli in materia di pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti e clausole vessatorie, di cui al decreto legislativo n. 206/05 - Codice del consumo, e quelli in materia di divieto di discriminazioni, di cui agli artt. 29 e 30 del decreto legislativo n. 59/10, sono disciplinati dal regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 2541 1 del 1 ° aprile 2015 e successive modifiche.

3. I procedimenti in materia di conflitto di interessi, di cui alla legge n. 215/04, sono disciplinati dal regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 13779 del 16 novembre 2004.

4. I procedimenti in materia di attribuzione di *rating* di legalità, di cui all'art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 (come modificato dal decreto legge n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 62/2012) sono disciplinati con regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 e successive modifiche.

Articolo 18 - Responsabile del procedimento

1. Le direzioni di concorrenza, di tutela del consumatore, di conflitto di interessi e di rating di legalità sono l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti in materia di concorrenza, pubblicità ingannevole e comparativa illecita, pratiche commerciali scorrette, conflitto di interessi e rating di legalità, secondo le rispettive competenze deliberate dall'Autorità.
2. Il direttore di ciascuna unità organizzativa assegna a sé, o ad altro dipendente dell'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e dei conseguenti adempimenti procedurali, in conformità a quanto previsto nell'art. 13.
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi dei responsabili delle unità organizzative.

Articolo 19 - Audizione finale

1. Nei procedimenti di applicazione delle norme in materia di concorrenza, ove le parti richiedano di essere sentite prima della chiusura del procedimento ed a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, l'audizione si svolge dinanzi all'Autorità.
2. All'audizione finale partecipano il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale, il responsabile del dipartimento e della direzione istruttoria competente in relazione al procedimento di cui trattasi, il responsabile del procedimento, nonché ogni altro funzionario la cui presenza sia ritenuta utile allo svolgimento dell'audizione stessa.

Articolo 20 - Discussione in Autorità

1. Il Presidente, al momento in cui perviene all'Autorità una segnalazione o una notifica, ovvero quando l'affare viene promosso d'ufficio, designa fra i Componenti un relatore, ai fini della trattazione da parte del Collegio.
2. Il relatore, tutte le volte che l'Autorità debba adottare una delibera, introduce la discussione e, sulla base dell'andamento dell'istruttoria e delle proposte trasmesse dagli uffici, formula e illustra le proprie conclusioni.

Articolo 21 - Informazione dell'Autorità

1. Il Segretario Generale assicura periodicamente ogni informazione dell'Autorità, curando la presentazione da parte delle unità organizzative di relazioni, sia di carattere generale, sia sull'andamento delle istruttorie e delle pratiche correnti.

2. Le procedure informative di cui al punto che precede sono stabilite con ordine di servizio del Segretario Generale, previa approvazione dell'Autorità.
3. Il Segretario Generale convoca riunioni settimanali, finalizzate all'informazione dell'Autorità, a cui partecipano i responsabili delle unità organizzative ed il personale delle segreterie del Presidente e dei Componenti.

TITOLO IV NORME FINALI

Articolo 22 - Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce quello pubblicato nell'edizione speciale del bollettino dell'Autorità, supplemento al n. 31/2024 del 5 agosto 2024 e successive modifiche. Resta abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le previsioni del presente regolamento. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 22 settembre 2026.

Articolo 23 - Pubblicazione

Il presente regolamento sarà pubblicato in un'edizione speciale del bollettino dell'Autorità, di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.

ALLEGATO 1**SETTORI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI PER LA CONCORRENZA****DIPARTIMENTO 1**

Direzione Cartelli, leniency e whistleblowing – tutti i settori

Direzione Piattaforme digitali e comunicazioni – economia digitale, elettronica e informatica; comunicazioni elettroniche e apparecchiature TLC; radiotelevisione, diritti televisivi, editoria e stampa, servizi pubblicitari; discografia e cinema.

Direzione Concessioni e Servizi pubblici locali – promozione della concorrenza in materia di concessioni e monitoraggio delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali in tutti i settori.

DIPARTIMENTO 2

Direzione Trasporti, energia e ambiente - trasporti e infrastrutture dei trasporti, logistica e magazzino, noleggio dei mezzi di trasporto; industria estrattiva, minerali non metalliferi, industria petrolifera; energia elettrica e gas; acqua; riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

Direzione Manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico e distribuzione commerciale - costruzioni; chimica, gomma e materie plastiche; metallurgia e siderurgia; meccanica, mezzi di trasporto; tessile, abbigliamento e calzature; legno e carta, vetro; manifatturiere varie; agricoltura e allevamento, industria alimentare e delle bevande; industria farmaceutica; distribuzione commerciale.

Direzione Credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport - banche, assicurazioni e fondi pensione, servizi finanziari; servizi postali; servizi professionali; attività immobiliari, turismo, istruzione, ristorazione, attività ricreative e culturali, attività sportive.

ALLEGATO 2**SETTORI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE****DIPARTIMENTO 1**

Direzione Trasporti, energia e ambiente - trasporti e infrastrutture dei trasporti, logistica e magazzinaggio, noleggio dei mezzi di trasporto; industria estrattiva, minerali non metalliferi, industria petrolifera; energia elettrica e gas; acqua; riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

Direzione Piattaforme digitali e comunicazioni – economia digitale, elettronica e informatica; comunicazioni elettroniche e apparecchiature TLC; radiotelevisione, diritti televisivi, editoria e stampa, servizi pubblicitari; discografia e cinema.

DIPARTIMENTO 2

Direzione Credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport - banche, assicurazioni e fondi pensione, servizi finanziari; servizi postali; servizi professionali; attività immobiliari, turismo, istruzione, ristorazione, attività ricreative e culturali, attività sportive.

Direzione Manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico e distribuzione commerciale - costruzioni; chimica, gomma e materie plastiche; metallurgia e siderurgia; meccanica, mezzi di trasporto; tessile, abbigliamento e calzature; legno e carta, vetro; manifatturiere varie; agricoltura e allevamento, industria alimentare e delle bevande; industria farmaceutica; distribuzione commerciale.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 37 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
